



REGOLAMENTO DELLA FIERA ANTIQUARIA



SEGRETERIA GENERALE

RACCOLTA DEGLI STATUTI
E REGOLAMENTI
IN VIGORE NEL COMUNE
DI AREZZO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 20.04.2020

COMUNE DI AREZZO
Regolamento della Fiera Antiquaria

INDICE

Titolo I – Norme generali

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Tipologia e settori merceologici della Fiera Antiquaria
- Art. 3 – Normativa applicabile
- Art. 4 – Area di svolgimento della Fiera Antiquaria
- Art. 5 – Partecipazione alla Fiera Antiquaria
- Art. 6 – Posteggi riservati

- Art. 7 – Sospensione volontaria, subingresso, cessazione e decadenza della concessione
- Art. 8 – Valorizzazione e promozione della Fiera Antiquaria
- Art. 9 – Affidamento gestione della Fiera Antiquaria

Titolo II – Procedimento assegnazione posteggi

- Art. 10 – Assegnazione dei posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nell'ambito della Fiera Antiquaria
- Art. 11 – Rilascio concessione di posteggio

Titolo III – Procedimento concessione temporanea posteggi e posti vacanti

- Art. 12 – Condizioni e modalità di concessione temporanea dei posteggi
- Art. 13 Condizioni e modalità per la concessione temporanea degli spazi riservati ai commercianti in sede fissa

- Art. 14 – Avvicendamento
- Art. 15 – Scambio posteggio

Titolo IV – Modalità di svolgimento della Fiera

- Art. 16 – Orari
- Art. 17 – Registrazione e riconoscimento presenze
- Art. 18 – Obblighi dei concessionari dei posteggi
- Art. 19 – Responsabilità degli espositori
- Art. 20 – Comitati consultivi, commissioni, esperti e controllo merci

Titolo V – Sanzioni

- Art. 21 – Sanzioni
- Art. 22 – Sospensione dell'attività

Titolo VI – Norme finali

- Art. 23 – Divieto di commercio itinerante all'interno della Fiera Antiquaria
- Art. 24 – Norme finali, decorrenza e disposizioni transitorie

Allegati

Planimetrie Fiera Antiquaria del Comune di Arezzo:

- ***11 edizioni A-A1***
- ***Settembre B-B1***

Titolo I – Norme generali

Art.1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Mercato dell'Antiquariato, di seguito denominato "Fiera Antiquaria", istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 884 del 22.12.1967, che si svolge in Arezzo la prima domenica di ogni mese ed il sabato antecedente.

Art. 2

Tipologia e settori merceologici della Fiera Antiquaria

La Fiera Antiquaria è una manifestazione commerciale su area pubblica volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico tradizionale.

A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e partecipano anche gli imprenditori individuali e le società iscritte nel Registro Imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca;

Agli effetti del presente regolamento:

a) per oggetti di antiquariato si intendono gli oggetti e mobili realizzati di almeno 50 anni;

b) Per modernariato si intende tutti quegli oggetti ed arredi che non sono più in produzione da almeno 25 anni;

Sono ammessi prodotti di vintage ossia capi d'abbigliamento, mobili, oggetti e accessori prodotti almeno vent'anni prima del momento attuale.

Sono esclusi prodotti seriali dell'abbigliamento e di semilavorato in tessuto e stoffa dell'ultima generazione.

Art. 3

Normativa applicabile

L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito della Fiera Antiquaria è disciplinata dalla Legge Regionale n. 62 del 23 novembre 2018 (Codice del Commercio) e successive modifiche ed integrazioni, dal presente regolamento, nonché dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in quanto applicabili.

Art. 4

Area di svolgimento della Fiera Antiquaria

La Fiera Antiquaria si svolge in Piazza Grande e nelle strade individuate nella planimetria approvata dal Consiglio Comunale.

Per l'edizione di settembre, concomitante con la Giostra del Saracino, è prevista altra ubicazione della Fiera Antiquaria come individuata nella relativa planimetria approvata dal Consiglio Comunale.

Qualora, per motivi contingibili ed urgenti inerenti l'interesse pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità e l'igiene pubblica, non sia possibile utilizzare in tutto o in parte le aree individuate come sopra indicato, l'amministrazione comunale può provvisoriamente trasferire o modificare in tutto o in parte l'assetto della Fiera Antiquaria e/o utilizzare altre strade non indicate nelle planimetrie sopra richiamate, al fine di consentire ai commercianti di proseguire la propria attività commerciale.

Qualora il Comune di Arezzo intenda rivedere, anche ai fini di cui alla L.R. 62/2018 art. 43, comma 6, la localizzazione della Fiera Antiquaria al fine di una migliore funzionalità della stessa e per la sua valorizzazione e quella della città nel suo insieme, si procederà, conformemente al sopracitato art. 43 della L.R. 62/2018, all'assegnazione dei

nuovi posteggi ai titolari sulla base di apposita graduatoria formulata dall'Ufficio comunale competente con le modalità e i criteri indicati dalla medesima Legge Regionale.

Art. 5

Partecipazione alla Fiera Antiquaria

La partecipazione alla Fiera Antiquaria è consentita:

1. agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche per le merci dello specifico settore così come indicato al precedente art. 2;
2. ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

Art. 6

Posteggi riservati

Nell'ambito delle aree destinate allo svolgimento della Fiera Antiquaria il Comune, ai sensi dell'art. 41 comma 1 lett. a) e comma 2 della Legge Regionale 62/2018, riserva posteggi:

- a) ai soggetti portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 come modificata dal D.Lgs 26 marzo 2001;
- b) ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.

I soggetti che usufruiscono di tali riserve non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio.

Art. 7

Sospensione volontaria, subingresso, cessazioni e decadenza della concessione

Per le seguenti procedure si rinvia alle disposizioni previste nella Legge Regionale n. 62 del 2018 e ssmmii.

Art. 8

Valorizzazione e promozione della Fiera Antiquaria

In zone **adiacenti** all'area della Fiera Antiquaria, possono essere previsti eventi collaterali di promozione territoriale nonché di valorizzazione turistico-culturale e commerciale in linea con le finalità della fiera e compatibili con l'ambiente urbano.

Possono, altresì, essere realizzate, in aree o locali appositamente individuati o da individuare, fiere promozionali a tema, manifestazioni commerciali straordinarie, mostre o altre iniziative da organizzare con le modalità di cui alla L.R. n. 62/2018 o altra normativa di settore.

Per tali eventi dovrà essere presentata apposita istanza ed ottenuta la relativa autorizzazione.

Art. 9

Affidamento gestione della Fiera Antiquaria

Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale, il comune può affidare la gestione della fiera o parte di essa a soggetti da individuarsi secondo procedure di evidenza pubblica. I criteri e le modalità per l'individuazione di tali soggetti sono definiti nel regolamento di cui al comma 5 della L.R. 65/20018. *In via straordinaria il comune può altresì affidare la gestione o parte di essa a soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolare interesse.*

Titolo II – Procedimento assegnazione posteggi

Art. 10

Assegnazione dei posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nell'ambito della Fiera Antiquaria

Qualora si renda necessario assegnare i posteggi con contestuale rilascio di nuova concessione, il Comune di Arezzo provvede attraverso la predisposizione di apposito bando.

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà essere presentata nei termini e con le modalità ivi stabilite e dovrà contenere gli elementi previsti nel bando medesimo.

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, l'amministrazione comunale provvederà alla formulazione di apposita graduatoria redatta sulla base dei criteri di cui all'art. 5 della L.R. 62/2018, in base alla quale procederà all'assegnazione dei posteggi.

La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet del Comune di Arezzo e all'Albo Pretorio on line del Comune di Arezzo con le modalità ed i termini previsti dalle normative vigenti in materia.

Art. 11

Rilascio concessione di posteggio

I soggetti che risulteranno utilmente collocati in graduatoria verranno convocati dall'Ufficio comunale competente in base all'ordine risultante dalla graduatoria di cui al precedente articolo, per la scelta del posteggio.

La concessione del posteggio avrà durata di dodici anni e sarà valida per 11 edizioni annuali di Fiera Antiquaria e per l'edizione di settembre.

Per la partecipazione di commercianti in sede fissa il comune rilascia concessioni temporanee con le modalità indicate all'art. 13 del presente regolamento.

La concessione del posteggio è personale, non può essere ceduta a terzi ed è subordinata al pagamento del canone COSAP secondo le modalità e i coefficienti previsti nel "Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone".

Titolo III – Procedimento concessione temporanea posteggi e posti vacanti

Art. 12

Condizioni e modalità per la concessione temporanea di posteggi

I posteggi che, alle ore 7.30 della mattina del sabato di allestimento della Fiera Antiquaria, risultassero non occupati dai rispettivi titolari, verranno concessi, per la medesima edizione della Fiera Antiquaria, agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche relativa alla merceologia di cui all'art. 2.

Per partecipare all'assegnazione dei posti resisi liberi occorre presentare al Comune di Arezzo, entro il 31 dicembre di ciascun anno apposita domanda, per l'anno successivo, il cui modulo è scaricabile dal sito internet del comune di Arezzo al seguente indirizzo www.comune.arezzo.it.

La domanda avrà valore annuale con scadenza il 31 dicembre dell'anno di validità e dà diritto alla partecipazione in qualità di "spuntista" a tutte le edizioni della fiera antiquaria del comune di Arezzo.

Sulla base delle istanze presentate, l'ufficio comunale competente redigerà apposita graduatoria in base al criterio del più alto numero di presenze, maturate nelle precedenti edizioni di Fiera Antiquaria;

A parità di numero di presenze o con presenze zero si tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.

La graduatoria verrà aggiornata ogni mese prima dell'edizione fieristica.

Le domande pervenute oltre il termine del 31/12 saranno ammesse all'edizione del mese successivo a quello di trasmissione.

Art. 13

Condizioni e modalità per la concessione temporanea degli spazi riservati ai commercianti in sede fissa

I commercianti, al dettaglio in sede fissa di oggetti di, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca, che sono interessati a partecipare alla Fiera negli spazi a loro riservati devono presentare apposita domanda che dovrà pervenire all'ufficio comunale competente entro il 31 dicembre di ciascun anno per la partecipazione nell'anno

La domanda avrà valore annuale con scadenza il 31 dicembre dell'anno di validità e da diritto alla partecipazione, in apposite aree riservate, in qualità di "negoziante in sede fissa" a tutte le 11 edizioni e all'edizione di settembre della fiera antiquaria del comune di Arezzo.

Sulla base delle istanze presentate, l'ufficio comunale competente al fine del rilascio delle concessioni temporanee assegna il posteggio, su scelta del commerciante, in base al seguente criterio:

- anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese; a parità, determina gli ulteriori criteri;
 - maggior numero di presenze in fiera rispetto ai tre anni precedenti;
 - data presentazione domanda;
- La concessione ha durata annuale fino al 31 dicembre dell'anno fieristico.

Agli assegnatari di posteggio, vengono rilasciate concessioni temporanee di durata non superiore ad un anno. Le concessioni temporanee di posteggio non sono cedibili e decadono nei casi previsti dalla L.R. 62/2018

Le domande pervenute oltre il termine del 31/12 saranno ammesse all'edizione del mese successivo a quello della trasmissione e saranno oggetto di assegnazione di concessione fino a disponibilità dei posti stabiliti.

Art. 14

Avvicendamento

In caso di posteggi non assegnati a titolari o che si rendano successivamente disponibili, il Comune, prima della pubblicazione del bando per l'assegnazione degli stessi, può avviare un procedimento di migioria tramite informativa riservata agli operatori della Fiera Antiquaria già titolari di posteggio, applicando i criteri previsti dalla L.R. 62/2018 per l'assegnazione degli stessi.

Art. 15

Scambio posteggio

Ai soggetti titolari di concessione di posteggio è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio.

Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare formale istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.

L'accoglimento è subordinato alla verifica della regolarità della posizione dei concessionari/richiedenti in ordine ai pagamenti dei canoni e/o oneri dovuti.

Lo scambio di posteggio non prevede la modifica del termine finale del titolo autorizzatorio/concessorio già in possesso del richiedente.

Dopo l'atto di scambio le concessioni interessate non possono essere oggetto di ulteriore scambio per i successivi due anni dal perfezionamento dello stesso.

Titolo IV – Modalità di svolgimento della Fiera Antiquaria

Art. 16

Orari

L'attività di vendita si svolge:

–dalle ore 9,00 alle ore 20,00 del sabato e dalle ore 9,00 alle ore 19 della domenica in coincidenza del periodo di vigenza dell'ora legale;

–dalle ore 9,00 alle ore 19,00 del sabato e dalle ore 9,00 alle ore 18 della domenica in coincidenza del periodo di vigenza dell'ora solare.

eventuali deroghe saranno determinate da apposita ordinanza.

Art. 17

Registrazione e riconoscimento presenze

I posteggi non occupati entro le ore 7.30 del sabato saranno considerati disponibili e assegnati in spunta ad altro richiedente ed il titolare non avrà più diritto all'occupazione del posteggio medesimo dopo l'orario suindicato. Allo stesso sarà consentito accedere alla spunta.

La permanenza degli operatori è obbligatoria per tutta la durata della Fiera Antiquaria:

Ai sensi dell'art.37 comma 10 della L.R.62/2018 “nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione”. A tal fine la presenza verrà registrata anche nella giornata di domenica.

Per cause di forza maggiore (gravi impedimenti debitamente giustificati), condizioni metereologiche particolarmente avverse tali da pregiudicare l'incolumità pubblica nonché la sicurezza della manifestazione, può essere consentito l'abbandono anticipato della Fiera previa comunicazione, da parte degli organi preposti, agli espositori. In tali casi sarà cura della Polizia Municipale disciplinare l'uscita degli operatori.

L'organizzazione della Fiera Antiquaria, per quanto non previsto dal presente regolamento ed in particolare per le modalità e gli orari di accesso alla relativa area per il carico e scarico delle merci da parte degli espositori o per quanto altro si possa rendere necessario, è stabilita da apposita ordinanza.

Art. 18

Obblighi dei concessionari dei posteggi

Gli operatori devono:

- rispettare tutte le indicazioni e/o prescrizioni previste dal presente regolamento e nell'atto della concessione;
- garantire la presenza per tutta la durata della manifestazione, fatti salvi i casi di cui al precedente art. 17;
- utilizzare esclusivamente l'area concessa;
- tenere il banco di vendita e le merci entro i limiti del posteggio;
- porre in vendita solo i prodotti indicati all'art.2;
- esporre in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita di ciascun prodotto;
- esporre il cartellino identificativo fornito dall'Amministrazione Comunale contenente il nome della ditta e l'eventuale numero di telefono;
- occupare il suolo pubblico senza danneggiare la pavimentazione delle vie e delle piazze interessate;
- lasciare, a conclusione della Fiera l'area libera da ingombri;
- rimuovere tutti i rifiuti prodotti;
- concludere le operazioni di pulizia entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita;
- trasferire negli appositi parcheggi, ubicati fuori dell'area di mercato, i mezzi di trasporto, a conclusione delle operazioni di scarico e allestimento banchi;
- introdurre i mezzi di trasporto nell'area del mercato rispettando i termini previsti dalle apposite ordinanze emanate in materia di accesso e disciplina della circolazione nell'area del mercato.

Agli operatori è vietato:

- condividere il proprio posteggio con altri operatori;
- assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione;
- fare uso di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni;
- infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- esercitare il commercio in forma itinerante all'interno dell'area del mercato;

•lasciare il posteggio incustodito.

In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e ai collaboratori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della L.R. n. 62/2018.

Il Comune potrà introdurre nell'atto di concessione ulteriori prescrizioni relative alle modalità di utilizzo del posteggio idonee ad un miglior svolgimento della manifestazione, nonché al relativo sistema sanzionatorio, secondo quanto disposto dall'art. 7 bis del T.U. degli EE.LL., approvato con D.Lgs n. 267/00.

Art. 19

Responsabilità degli espositori

Ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esercizio dell'attività è a esclusivo carico dell'espositore.

L'operatore è direttamente responsabile della provenienza dei beni venduti, nonché dell'autenticità degli oggetti di antiquariato.

La vendita di oggetti di particolare valore, effettuata dagli operatori professionali, dovrà essere corredata da apposita garanzia.

L'espositore che fa commercio di cose antiche od usate, di pregio o preziose, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 128 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e dell'art. 247 del relativo regolamento di esecuzione, della tenuta del registro delle operazioni effettuate giornalmente.

Art.20

Comitati consultivi, commissioni, esperti e controllo merci

Per la valutazione di eventuali aspetti controversi relativi alla tipologia delle merci poste in vendita, nonché al funzionamento della Fiera Antiquaria, l'amministrazione comunale può istituire una apposita Commissione, comitati consultivi o designare esperti in materia. Tali organismi potranno coadiuvare gli organi di polizia preposti al controllo e rispondenza delle merci poste in vendita.

Titolo V – Sanzioni

Art. 21

Sanzioni

Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'art. 116 della Legge Regione Toscana n. 62 del 23 novembre 2018 e ssmmii.

Art. 22

Sospensione dell'attività

In caso di accertamento di violazioni di particolari gravità, o di reiterazione medesima violazione, il dirigente del servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per la fiera successiva. La sospensione viene considerata assenza ingiustificata.

Si considerano di particolare gravità:

- l'abbandono dell'area fiera prima del termine della manifestazione, fatti salvi i casi di cui all'art. 17;
- l'abbandono di rifiuti nell'area del mercato;
- significativi danneggiamenti della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata all'art. 2 ed indicata nella relativa concessione di posteggio.

La reiterazione della violazione si configura qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.

Titolo VI – Norme finali

Art. 23

Divieto di commercio itinerante all'interno della Fiera Antiquaria

E' vietato il commercio in forma itinerante all'interno dell'area della Fiera Antiquaria.

Art. 24

Norme finali, decorrenza e disposizioni transitorie

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono annullate tutte le altre disposizioni regolamentari precedentemente emanate in materia.

In via transitoria e solo fino al 31/12/2020 è ammessa la partecipazione alla fiera antiquaria del Comune di Arezzo dei titolari di autorizzazione/concessione e spuntisti di:

- aziende e imprese artigiane dell'artigianato artistico e tradizionale Toscano iscritte all'albo delle imprese artigiane così come definite dalla Legge Regionale n. 53/2008 "Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane." e succ. modifiche ed integrazioni;
- chi venda o esponga le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo come individuate dall'articolo 2575 del codice civile, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- restano in vigore fino al 31/12/2020 le planimetrie della fiera 11 edizioni (Allegato A1) ed edizione di Settembre (Allegato B1);
- dal 1 gennaio 2021 entrano in vigore le nuove planimetrie della Fiera Antiquaria del Comune di Arezzo in base al presente regolamento (Allegato A - 11 edizioni e B - edizione di Settembre);

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella L.R. n. 62/2018 e successive modifiche ed integrazioni, dai regolamenti comunali in vigore, salvo che il fatto non costituisca reato.